CASAMIA

ESTENSIONE CATASTROFALE

Il presente Set Informativo, composto da:

- **Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Mod. 5422/9 u INC - Ed. 01/2019

REALE MUTUA

REALE GROUP TOGETHERMORE

CASAMIA ESTENSIONE CATASTROFALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5422/9 u INC composte da n. 10 pagine , formano parte integrante dei Modd. 5422 INC (modulo di polizza) e 5440 INC (Condizioni di assicurazione Casa Mia) o 5442 INC (Condizioni di assicurazione Casa Mia Formula in Casa)

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

GLOSSARIO

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO
La persona protetta dall'*assicurazione*.

ALLAGAMENTO
accumulo di acqua in un luogo normalmente asciutto causato da eventi atmosferici.

ASSICURAZIONE
Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

BENI ASSICURATI
Beni e garanzie oggetto della presente *assicurazione* ed indicati nel *modulo di polizza*: *Fabbricato*, *Contenuto.*

CONTENUTO
Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio collegato e tutto quanto serve per uso domestico o personale.
Sono compresi i ciclomotori a due ruote **(escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni)**, gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, qualora non sia assicurata la partita *fabbricato*, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.
Se l'*Assicurato* è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

FABBRICATO
L'intera costruzione edile comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, *box auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al *fabbricato* (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio telericeventi, antenne satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Qualora sia assicurata una porzione di *fabbricato* la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.
Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto e gli impianti sportivi.
Si considera *fabbricato* occupato da una sola famiglia l'abitazione separata (non avente muri tangenti) rispetto ad altre. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni sono considerate *fabbricato* occupato da più famiglie purché abbiano area comune recintata e accesso comune dall'esterno.

FRANCHIGIA
La parte del danno, computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FRANCHIGIA IN PERCENTUALE SULLA SOMMA ASSICURATA
La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale e calcolata sulla *somma assicurata*, che rimane a carico del *Contraente/Assicurato.*

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

INONDAZIONE / ALLUVIONE
Fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini.

MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni, e le scelte del Contrante, i dati identificativi del rischio, le somma assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5422 INC).

PARTI
Il Contraente e Reale Mutua.

POLIZZA
L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

POLIZZA DI RIFERIMENTO
E' la polizza Casamia - Condizioni di Assicurazione Mod. 440 INC oppure 5442 INC, Modulo di polizza Mod 5439 INC di cui il presente contratto costituisce parte integrante.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PREZIOSI
Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. Non sono considerati preziosi gli orologi da polso o da tasca.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
Tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO
La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico del Contraente/*Assicurato*.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso.

SOMMA ASSICURATA
Valore, in base al quale è stipulata l'assicurazione, pari al totale delle somme assicurate dei singoli beni assicurati. indicato sul modulo di polizza. La somma assicurata del contenuto non può essere superiore al 20% della somma assicurata del fabbricato, anche se diversamente riportato nella polizza di riferimento.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

VALORE A NUOVO
Il valore a nuovo prevede l'indennizzo della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.

VALORE ALLO STATO D'USO
Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE
Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.

VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE
La somma o l'importo indicato su denaro e valori.

VALORI
Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

CONDIZIONI GENERALI

1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2 MODIFICHE DELL'*ASSICURAZIONE*

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

3 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

4 PROROGA DELL'*ASSICURAZIONE*

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del modulo di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.
Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "tacito rinnovo" del modulo di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sul modulo polizza senza necessità di formalità alcuna.

5 RECESSO IN CASO DI *SINISTRO*

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua o il *Contraente* – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del codice del consumo (D.Lgs 206/2005) - possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni.
Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di *premio*, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.

6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui regolato, valgono le norme di legge.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

8 INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non opera se nella casella indicizzazione del modulo di polizza della polizza di riferimento è riportata l'indicazione "NO".

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale della prestazione, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT, relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del premio il Contraente e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta, a condizione che tale facoltà sia esercitata anche sulla polizza di riferimento.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

OGGETTO ED OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

9 RISCHIO ASSICURATO

In parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione della polizza di riferimento, Sezione Incendio e Complementari punti 2.5.D e 2.5.E "Rischi sempre esclusi", e a integrazione delle garanzie ivi previste, Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – direttamente causati ai *beni assicurati* da:

- fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- *allagamento* verificatosi all'interno dei locali a seguito di accumulo di acqua proveniente dall'esterno del fabbricato contenente i beni oggetto della garanzia.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o PEC.
La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.
In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato nel *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del *premio* netto relativo alla presente Garanzia.

La garanzia opera con l'applicazione di *franchigie, scoperti* e *limiti di indennizzo* riportati nel *modulo di polizza*.
Il *limite* di massimo *indennizzo* indicato nel *modulo di polizza* rappresenta il massimo esborso di Reale Mutua e comprenderà anche le spese di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Reale Mutua rimborsa altresì le spese documentate **nei limiti della *somma assicurata*** per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* **sino alla concorrenza del 5% dell'*indennizzo* pagabile a termine della presente *polizza*.**

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

In parziale deroga alle Condizioni di Assicurazione della polizza di riferimento, Sezione Incendio e Complementari punto 2.5.D "Rischi sempre esclusi", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – direttamente causati ai beni assicurati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia, sono attribuite a un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o PEC.
La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.
In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato nel modulo di polizza), da conteggiarsi sulla base del premio netto relativo alla presente Garanzia.

La garanzia opera con l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo riportati nel modulo di polizza.
Il limite di massimo indennizzo indicato nel modulo di polizza rappresenta il massimo esborso di Reale Mutua e comprenderà anche le spese di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Reale Mutua rimborsa altresì le spese documentate **nei limiti della somma assicurata** per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 5% dell'*indennizzo* pagabile a termine della presente *polizza***.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

10 ESCLUSIONI
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) superiori ad euro 20.000,00 per le componenti elettromeccaniche, elettriche ed elettroniche degli impianti al servizio di *Fabbricati* se posti in locali interrati o seminterrati.
b) ai beni mobili all'aperto anche se posti sotto tettoia.
c) causati da mareggiata, alta marea, maremoto;
d) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f) ai *beni assicurati* diversi dal *fabbricato* posti in locali interrati o seminterrati;
g) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento e dalla grandine;
h) ai fabbricati dichiarati inagibili dagli Organi competenti o in evidente stato di abbandono.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Terremoto
Reale Mutua non indennizza i danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
f) ai fabbricati dichiarati inagibili dagli Organi competenti o in evidente stato di abbandono;
g) subiti dal contenuto a seguito di episodio tellurico che non ha provocato danni indennizzabili al fabbricato di importo superiore allo specifico *scoperto/franchigia*.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA *POLIZZA*

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua.
Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

12 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente o* l'*Assicurato* deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge o ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

13 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

14 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*

b) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

16 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 12 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti dalla polizza di riferimento al punto 2.2 B "Forma di assicurazione e valore dei beni assicurati";

e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.
I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) e e) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

17 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

a) per il *fabbricato* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere; laddove gli oneri di ricostruzione a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente *polizza* dovessero subire implementazioni in conseguenza di mutate normative costruttive, si terrà conto di tale aspetto nella definizione del danno indennizzabile nella misura del 5% che andrà computato sulle sole componenti strutturali del *fabbricato*;

b) per il *contenuto* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei beni distrutti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i *limiti di indennizzo* previsti dal *modulo di polizza*.

18 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Con riferimento alla partita *fabbricato* relativa all'*ubicazione* interessata dal *sinistro*, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al valore dei *beni assicurati* – presi separatamente - ed a quello effettivamente riscontrato al momento del *sinistro*.
In base a quanto stabilito dalla *polizza di riferimento* è prevista una deroga alla presente *regola proporzionale.*
Con riferimento alla partita *contenuto*, si conviene che la liquidazione del *sinistro* avviene senza applicazione della regola proporzionale.

19 ANTICIPO SULL'*INDENNIZZO*

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto in base a quanto stabilito dalla *polizza di riferimento*.

20 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* in base a quanto stabilito dalla *polizza di riferimento*.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.